



**COMUNE DI LUCOLI**  
PROVINCIA DI L'AQUILA

## **REGOLAMENTO**

# **PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DI CARATTERE SOCIO - ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 14/09/2017

# INDICE

Articolo 1: **NORMATIVA**

Articolo 2: **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Articolo 3: **PRINCIPI E FINALITÀ**

Articolo 4: **DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**

Articolo 5: **REQUISITI**

Articolo 6: **LA PRESTAZIONE SOCIO-ECONOMICA**

Articolo 7: **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Articolo 8: **DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO**

Articolo 9: **TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI SOCIO-ECONOMICHE**

Articolo 10: **ISTRUTTORIA**

Articolo 11: **DOCUMENTAZIONE**

Articolo 12: **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ISTANZE DI CONTRIBUTO**

Articolo 13: **CONTROLLI AMMINISTRATIVI**

Articolo 14: **ENTITÀ DEL CONTRIBUTO ECONOMICO**

Articolo 15: **DISPOSIZIONI FINALI**

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DI CARATTERE SOCIO - ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE**

## **ART. 1 – NORMATIVA**

1. Il presente Regolamento è adottato in esecuzione degli artt. 2,3,31,32,38,117,118 della Costituzione Italiana, degli artt. 23, 25 del D.P.R. n. 616/77, degli artt. 22, 23, 25 della Legge n. 328/2000 “*Legge quadro in materia di assistenza*”.

## **ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Con il presente Regolamento il Comune di Lucoli, nell’esercizio dei suoi poteri di autonomia, disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi a persone e nuclei familiari al fine di concorrere all’eliminazione di situazioni di disagio economico o di necessità per prevenire condizioni di emarginazione sociale, nell’ambito delle risorse economiche stanziare annualmente a tale fine.
2. Il presente Regolamento si limita a disciplinare gli interventi riguardanti la concessione di contributi, nel rispetto dell’art. 12 della L. n. 241/2000 e dell’art. 22 della L. n. 328/2000, a persone singole o nuclei familiari in stato di bisogno che non rientrano nei servizi erogati all’interno del Piano Sociale Regionale gestito dall’ECAD (Ente Capofila Ambito Distrettuale) di cui fa parte il Comune di Lucoli.

## **ART. 3 - PRINCIPI E FINALITÀ**

1. Allo scopo di assicurare a tutti i cittadini condizioni di vita adeguate alla dignità della persona il Comune, garantisce assistenza economica finalizzata a:
  - contribuire a rimuovere le cause economiche, psicologiche, culturali, ambientali e sociali che provocano l’insorgenza di situazioni di bisogno e di esclusione sociale;
  - superare, nei limiti del possibile, gli interventi di istituzionalizzazione privilegiando servizi e interventi che consentono la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale e il mantenimento della propria rete di relazioni;
  - favorire lo sviluppo delle reti di solidarietà sociale, del volontariato e del privato sociale al fine di fornire risposte sempre più articolate e differenziate in rapporto alla specificità delle esigenze e dei bisogni individuali;
  - stimolare e recuperare l’autodeterminazione delle persone e delle famiglie, superando interventi assistenzialistici attraverso servizi adeguati al bisogno.

2. I contributi erogati con il presente regolamento vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il bilancio annuale.
3. Gli interventi economici di cui al presente regolamento non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare.

#### **ART. 4 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**

1. Sono destinatari degli interventi i residenti nel territorio comunale che si trovino in temporaneo o permanente stato di bisogno.

#### **ART. 5 – REQUISITI**

Costituiscono requisiti per l'accesso alle prestazioni economiche:

1. I soggetti di cui all'art. 4 debbono trovarsi in condizioni di indigenza e comprovato bisogno, cioè **privi di reddito ovvero con l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che non superi la soglia di povertà stabilita dall'INPS (e dallo stesso aggiornata) ai sensi del D. Lgs. n. 237/98 e della L. n. 328/00**. Il minimo vitale è la soglia economica al di sotto della quale il nucleo familiare non dispone delle risorse necessarie al soddisfacimento dei più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano. Costituiscono requisito alternativo l'esistenza di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che imponga interventi e prestazioni socio - assistenziali a favore di un soggetto.
2. Il nucleo familiare del richiedente deve altresì essere privo di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e adibita ad abitazione principale;
3. Inesistenza di parenti tenuti agli alimenti che, di fatto, provvedano a garantire il minimo vitale: il responsabile del procedimento o gli assistenti sociali hanno la facoltà di convocare gli obbligati agli alimenti, quando sono in condizione di provvedervi, nel caso in cui si rifiutino o ritardino il proprio intervento, ed informarli dei rispettivi obblighi di legge, nonché richiedere al soggetto interessato all'intervento, di attivare la procedura per l'esecuzione coattiva dell'obbligo tramite gli organi competenti. Nelle more della procedura predetta, l'intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune con obbligo di rivalsa sull'eredità/beni dei soggetti obbligati.
4. Situazione occupazionale precaria;
5. Richieste non ripetute ed abituarie;
6. Sussistenza di uno stato di bisogno accertato dai competenti servizi sociali comunali;
7. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo non costituisce il sorgere di alcun diritto, dovendo comunque l'ente effettuare una completa istruttoria.

## **ART. 6 - LA PRESTAZIONE SOCIO – ECONOMICA**

1. La prestazione socio economica è lo strumento che permette l'avvio di un processo di aiuto e pertanto deve tendere ad un progetto globale di tutela e di promozione dell'individuo e della famiglia al fine di garantire al soggetto in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza per supportarlo in gravi situazioni di insufficienza di reddito.

## **ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Lucoli che, di concerto con gli Assistenti Sociali messi a disposizione dalla Comunità Montana o ECAD di appartenenza, valuta le domande e assegna i contributi. Il Responsabile provvede alla determinazione del contributo spettante a seguito dell'istruttoria, con cadenza almeno annuale.
2. Il Responsabile del procedimento avrà il compito di informare periodicamente l'organo politico circa il tipo e l'entità dei contributi assegnati e di eventuali situazioni più problematiche che necessitano, per essere affrontate al meglio, di specifici interventi e competenze.
3. Il Responsabile del procedimento effettuerà tutti i controlli e le segnalazioni previste ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

## **ART. 8 - DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ D'INTERVENTO**

1. Tra i destinatari degli interventi economici di cui all'art. 9 del presente Regolamento, il Comune garantisce in via prioritaria il diritto alle prestazioni in favore delle fasce sociali più deboli: minori a rischio e famiglie, anziani ultrasessantacinquenni, inabili fisici e/o psichici.

## **ART. 9 – TIPOLOGIA E TEMPI DI INTERVENTO DELLE PRESTAZIONI SOCIOECONOMICHE**

1. La concessione di qualsiasi prestazione è subordinata ad un progetto assistenziale, elaborato dagli operatori sociali unitamente alla persona interessata. Sulla base della complessità delle singole situazioni sociali, le prestazioni socio-economiche possono essere di diversi tipi e con differenti tempi di intervento.

### **• Tipologia:**

- a) **Contributi economici temporanei.** I contributi economici temporanei vengono concessi in favore di soggetti o nuclei familiari nei casi in cui necessitino di un sostegno finanziario per far fronte a temporanee situazioni di oggettiva difficoltà verificatesi a seguito di eventi particolari (es. nuclei familiari in cui l'unico componente occupato perda il lavoro a causa di fallimento della ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta

grave malattia che sia causa di licenziamento o di riduzione dello stipendio oppure persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità);

- b) **Contributi economici straordinari.** I contributi economici straordinari vengono concessi in favore di soggetti o nuclei familiari per superare bisogni di carattere urgente e contingente inerenti a necessità primarie (es. spese per cumolo di bollette di utenze non pagate, arretrati affitto abitazione, contributo per l'avvio alla locazione, ricerca di soluzioni abitative temporanee a seguito di sfratto, trasloco per sfratto, lavori di ordinaria manutenzione in alloggi, spese per onoranze funebri, trasporto e soggiorno fuori comune per visite specialistiche presso strutture sanitarie, prestazioni assistenziali, nonché riabilitative pubbliche o convenzionate). Tali contributi hanno carattere di eccezionalità ed il loro importo è variabile nel limite massimo della spesa documentata e secondo le disponibilità di bilancio;

• **Tempi di intervento:**

Per quanto concerne i tempi di intervento, sempre sulla base della complessità delle singole situazioni sociali valutate dagli operatori sociali, le prestazioni socio-economiche possono essere erogate eccezionalmente non unatantum nell'anno, ma ripetitivamente fino ad un massimo di sei mesi nell'arco dell'anno (anche superando quindi l'entità di cui all'art. 14). Il contributo può essere erogato anche in un'unica soluzione.

## **ART. 10 - ISTRUTTORIA**

1. Il soggetto richiedente compila l'apposito modulo di cui all'Allegato A nel quale, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichiara la propria condizione sociale e reddituale, permettendo l'avvio dell'istruttoria.
2. Alla richiesta di contributo deve essere allegato il modello ISE/ISEE in corso di validità nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno nonché fonti di reddito non dichiarabili, ma che concorrono al benessere della persona e/o del suo nucleo familiare.
3. Alle domande, complete della documentazione richiesta, è data risposta entro n. 30 (trenta) giorni. L'assenza o l'incompletezza della documentazione richiesta sospende i termini di risposta. In caso di particolare complessità o di necessità di reperimento di informazioni, il termine è prorogato di ulteriori 30 (trenta) giorni previa informazione al richiedente.
4. Gli assistenti sociali, tramite uno o più colloqui, accertano lo stato di bisogno del soggetto o del nucleo familiare e acquisiscono le necessarie informazioni per valutarlo.
5. La valutazione generale della situazione del soggetto viene effettuata dal Responsabile del procedimento di cui all'art. 7.

## **ART. 11 – DOCUMENTAZIONE**

1. I soggetti che inoltrano istanza per ottenere contributi economici di carattere socio-assistenziale dovranno allegare alla richiesta di intervento la documentazione probante lo stato di necessità, nonché qualunque altro documento venga richiesto per il perfezionamento della pratica di cui al precedente articolo. La documentazione prodotta viene conservata presso gli archivi del servizio sociale.

## **ART. 12 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE ISTANZE DI CONTRIBUTO**

1. Le istanze di contributo economico dovranno essere presentate all'Ufficio Servizi Sociali del Comune **entro il 31 ottobre di ogni anno.**

## **ART. 13 – CONTROLLI AMMINISTRATIVI**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di adempiere a tutti i controlli, anche a campione, avvalendosi dell'ausilio degli uffici comunali competenti (quali ad esempio l'Ufficio Tributi, l'Ufficio Servizi Demografici, l'Ufficio Tecnico), la Motorizzazione, il Ministero delle Finanze (anche attraverso il sistema telematico SIATEL), per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e raccolte nel corso dell'istruttoria, ai fini dell'accoglimento della domanda, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sollecitando, se necessario l'intervento della Guardia di Finanza. In caso di accertata non veridicità delle dichiarazioni rese, si provvederà a sospendere l'erogazione del contributo, al recupero forzoso delle somme eventualmente già erogate ed alla trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.
2. Gli uffici comunali, in caso di richieste da parte dei titolari di permesso, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, procederanno a vagliare attentamente la documentazione o autodichiarazione presentata a comprova di una condizione di indigenza (sotto la soglia dell'assegno sociale) che diventano incompatibili con il diritto di soggiorno, per le eventuali segnalazioni alle Autorità competenti. Può invece essere accertato il sopravvenuto stato di bisogno che necessiti di un intervento di assistenza sociale per il tempo strettamente necessario a coprire l'iter procedurale connesso alla revoca del titolo di soggiorno, data oltre la quale lo straniero dovrà abbandonare il territorio nazionale se non autorizzato ad altro titolo.
3. E' garantito il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati (D. Lgs. n. 196/2003 e successivi). Gli atti e i documenti raccolti nel corso dell'istruttoria verranno conservati nel fascicolo relativo all'interessato che viene depositato negli schedari presso l'Ufficio Servizi Sociali.

## **ART. 14 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ANNUO EROGABILE**

1. Vengono riportati i criteri di definizione dell'ammontare del contributo economico (fatte salve situazioni straordinarie di cui all' *art. 9 comma b)* del presente regolamento):

| <i>N. componenti nucleo familiare</i> | <i>Contributo massimo erogabile</i>              |
|---------------------------------------|--|
| 1 persona                             | €200,00  |
| 2 o più persone                       | €250,00  |
| Presenza di minori                    | €50,00 per ogni minore                           |
| Presenza di disabile                  | €50,00 per ogni disabile (cumulabile con minore) |
| Ultrasessantacinquenne                | €20,00 per ogni anziano                          |

2. La presente tabella può essere aggiornata annualmente con provvedimento della Giunta Comunale.

## **ART. 15 - RICORSO**

1. I richiedenti le cui domande abbiano avuto esito negativo possono presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione mediante domanda rivolta al Segretario Comunale che fornirà una risposta inappellabile al ricorrente nei 30 (trenta) giorni successivi alla presentazione della domanda di ricorso.

## **ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia di contributi economici di carattere socio-assistenziale.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.
3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2017. (oppure dal giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Pretorio informatico del Comune di Lucoli).